



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**

**Documento di consultazione 186/2023/R/eel**

**Osservazioni di Energia Libera**

---

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 186/2023/R/eel, recante *Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022: orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza (DCO)* (26 maggio 2023, prot. n. 62, inviato a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

### Osservazioni generali

Energia Libera apprezza la decisione dell'Autorità di avviare la presente consultazione e si esprime favorevolmente in merito agli orientamenti sulle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (**EVE**) di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022<sup>1</sup> (**DM**), ma ritiene necessario introdurre alcuni aggiustamenti per evitare l'insorgere di condizioni non eque tra i soggetti coinvolti nel procedimento e per fluidificare le segnalazioni delle irregolarità verso il Ministero.

Infatti, con riferimento alla verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori, si ritiene essenziale - oltre a consentire al venditore di sanare la situazione qualora il distributore ne segnali l'irregolarità al SII – permettere al venditore di confrontarsi con il distributore *prima* che questi effettui la segnalazione al SII. Ciò al fine di evitare segnalazioni che si rivelino prive di fondamento a causa di meri disallineamenti che possono essere facilmente risolti tramite confronto tra gli uffici operativi-contabili delle parti. Fatta comunque salva la possibilità, prevista dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (**CTTE**) per il venditore di contestare le fatture emesse dal distributore nel caso di errori o incorrettezze negli importi da corrispondere, questa ulteriore fase di confronto garantirebbe una maggiore fluidità del procedimento e rappresenterebbe uno sgravio operativo per il sistema, in quanto sia il SII che il Ministero esaminerebbero i soli casi in cui si siano realmente riscontrati ritardi dei pagamenti per poi, eventualmente, dare avvio alla procedura di esclusione degli iscritti dall'EVE ai sensi dell'articolo 8 del DM.

Si ribadisce come una serie di criticità operative connesse alle attività di pagamento delle fatture di trasporto possano dar luogo, in alcuni casi, a ritardi di natura involontaria o relativi ad importi di bassa entità, se valutati rispetto al totale degli importi fatturati e corrisposti per il servizio di trasporto. Tale preoccupazione rimane ancora oggi concreta in particolar modo in relazione alle

---

<sup>1</sup> Recante *Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, in attuazione dell'articolo 1, commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124.*

verifiche condotte dalle imprese distributrici con meno di 100.000 punti connessi. Difatti, pur apprezzando gli affinamenti introdotti dall'Autorità alla disciplina prevista nel DM<sup>2</sup> per arginare la probabilità che ritardi di pagamento comportino l'esclusione dall'EVE, si segnala il mancato rispetto da parte di alcuni distributori di tali disposizioni e comunque il verificarsi di ritardi nell'invio degli elenchi delle fatture emesse, ciò che costringe i venditori a sollecitare i distributori.

A questo si aggiunge l'estrema difficoltà nel recuperare tali informazioni, che vengono comunicate dai distributori attraverso molteplici modalità (PEC, portale o altre non specificate nella determina DMRT/EFC/5/2022), oltre che con formati diversificati o all'interno di altre comunicazioni (per es. nelle *email* di invio dettaglio fatture, all'interno dei documenti *.zip* contenuti i file *.xml* di dettaglio delle fatture, ecc.). A volte, infine, negli elenchi trasmessi sono indicate fatture non pagate ma ancora all'interno dei termini per il pagamento.

Si auspica che l'Autorità compia ogni possibile sforzo per definire una singola modalità di invio dei suddetti documenti (nel caso la PEC), nell'attesa che sia sviluppato un processo standardizzato per le comunicazioni tra imprese di distribuzione e di vendita.

Infine, si chiede di esplicitare nel provvedimento che:

- a) i ritardi da considerare per la verifica del rispetto del requisito EVE:
  - sono quelli che generano una richiesta di maggiorazione della garanzia prestata dall'utente, in quanto il CTTE lega la sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti all'adeguatezza delle garanzie prestate ai fini della tenuta del sistema;
  - riguardano unicamente quelli relativi alle fatture di ciclo e di rettifica e non altri documenti regolatori riferiti a ulteriori prestazioni o altri corrispettivi (ad es. prestazioni qualità commerciale, Cmor, bonus elettrico, corrispettivo CTS, corrispettivo per accesso alle garanzie, superi potenza, ecc.);
- b) l'adempimento da parte dei distributori elettrici dell'obbligo informativo di cui alla determina DMRT/EFC/5/2022 e la corretta applicazione dell'istituto delle compensazioni tra distributori elettrici e gas e rispettivi utenti, come recentemente chiarito dall'Autorità, costituiscono elemento fondamentale per consentire ai venditori di essere puntuali nei pagamenti;
- c) i casi di contenzioso ancora aperti tra gli operatori non concorrono al computo dei ritardi ai fini delle comunicazioni circa la regolarità dei pagamenti nell'ambito dell'EVE.

---

<sup>2</sup> Ci si riferisce al chiarimento alla delibera 737/2022/R/gas e alla determina DMRT/EFC/5/2022.



### **Risposte ad alcuni spunti di consultazione**

*Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?*

Energia Libera ritiene necessario prevedere una segnalazione dal SII all'utente del trasporto nel momento in cui il distributore rilevi il primo ritardo del semestre affinché l'utente lo possa contattare per sanare eventuali inconvenienti tecnici o disagi tra le parti e conseguentemente il distributore possa annullare la segnalazione tramite flusso *ad hoc*. Non si condivide, invece, l'ipotesi che tale informazione sia comunicata a venditori e Ministero prima che vi sia la possibilità di recuperare il ritardo, anche in virtù del fatto che tale previsione non è contenuta nel DM. La scelta di una comunicazione anticipata, infatti, potrebbe generare problematiche contrattuali con il venditore, anche nei casi in cui il ritardo sia stato causato da ragioni non imputabili direttamente all'utente e sia stato prontamente ripristinato dallo stesso.

*Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualì per le microimprese? Si individuano criticità?*

Si comprende l'esigenza di garantire la continuità del servizio a tutele gradualì e che vi sia una particolare attenzione nei confronti dell'esercente di tale il servizio. Si chiede però conferma che la verifica della regolarità dei pagamenti sia effettuata a livello di utente e non di servizio. In particolare, si chiede conferma che, nei casi in cui venditore e utente del trasporto coincidano, ai fini della verifica, siano considerate le fatture afferenti alla totalità dei punti in fornitura, senza distinguere tra i punti forniti in tutela graduale e quelli forniti nel mercato libero.

Alessandro Bianco - Segretario generale